



Rif. nota: Prot. n. _____ del _____
Palermo Prot. n. 54237 del 11.11.2019
Allegati n. _____

Oggetto: Procedimento per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni pecuniarie ex articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 – Modifiche.

CIRCOLARE n.6/2019

Alle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali
LORO SEDI

E pc. Alla Ragioneria Centrale BB.CC. e II.SS.
SEDE

Con la **circolare n.2 del 18 Agosto 2016** sono state apportate significative modifiche al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria, sia per gli abusi di cui all'articolo 167 del Codice dei beni culturali che per quelli di cui sia stata chiesta la sanatoria ai sensi di una delle leggi finora emanate (legge 47/85, come modificata dalla l.r.37/85, legge 724/94, legge 326/2003, legge 308/2004), prevedendo che solo dopo, l'avvenuto pagamento della sanzione, codeste Soprintendenze avrebbero potuto emettere il provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio realizzato.

Tali modifiche se da un lato hanno notevolmente accelerato i diversi procedimenti in corso, consentendo la notevole riduzione dell'arretrato, e, soprattutto, anche incrementato molto i pagamenti, dall'altro, però, hanno introdotto nuovi passaggi nel procedimento, determinandone un appesantimento.

Nell'ottica, pertanto della semplificazione si ritiene che debbano essere apportate ulteriori modifiche al procedimento così come di seguito individuate.

- 1) Preliminarmente, alla luce delle novità introdotte con l'articolo 36 della legge regionale 1/2019, che prevedono che, unitamente alla richiesta di autorizzazione deve essere presentato il conferimento dell'incarico al tecnico e la successiva conferma di pagamento, e per ovviare alla scarsità di risorse sul capitolo di bilancio destinato alle spese postali, **non si dovranno accettare più istanze prive di indirizzo di posta elettronica certificata, del richiedente o del tecnico, perché tutte le comunicazioni al richiedente avverranno, in futuro, tramite posta certificata.** Pertanto, le istanze prive dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere restituite o non accettate perché incomplete. L'indirizzo pec, così acquisito, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente alla perizia con cui è stata quantificata la sanzione.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza _____ Piano _____ Tel. _____ Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile _____
Stanza _____ Piano _____ Tel. _____ Orario e giorni ricevimento _____

- 2) La necessità di evitare che la sanzione si prescriva impone che il procedimento di cui trattasi sia autonomo rispetto a quello comunale di rilascio della concessione edilizia in sanatoria; **codeste Soprintendenze si asterranno dal condizionare il rilascio della compatibilità paesaggistica o la redazione della perizia di stima alla risposta del Comune circa la sanabilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico.**
- 3) Nelle more dell'emanazione di un apposito regolamento, e allo scopo di evitare errori e duplicazioni, **all'interessato dovrà essere trasmessa, sempre via pec, la perizia di stima**, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni per presentare osservazioni.
- 4) **Applicabilità sanzioni all'erede e all'acquirente.** Con la circolare n. 2/2018, questo Dipartimento aveva diffuso l'intervenuto mutamento giurisprudenziale che ha individuato nell'indennità ex art. 167 del Codice dei beni culturali una vera e propria sanzione amministrativa, con funzione deterrente e non di ristoro, a cui va applicato il disposto di cui all'articolo 7 della L.689/81, ossia l'intrasmissibilità agli eredi e aventi causa.

Successivamente, alla luce delle diverse ordinanze e sentenze emanate dal TAR sulla medesima fattispecie (si cita per tutte l'ordinanza n. 142 del 2018) secondo cui *attesa la natura permanente dell'abuso edilizio, occorre fare riferimento al titolare del bene al momento della cessazione della natura abusiva dell'immobile, medio tempore transitato ai ricorrenti che sono subentrati nella pratica edilizia e nei cui confronti è stata infatti rilasciata la concessione in sanatoria del* atteso che *il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione coincide con il rilascio (non già del N.O. della Soprintendenza ma della concessione in sanatoria che fa venir meno la natura abusiva dell'immobile"*, questo Dipartimento ha deciso di interpellare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che ha eliminato, una volta per tutte, qualsiasi perplessità.

Come esso ha affermato, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'attribuire natura permanente all'illecito paesaggistico, in quanto caratterizzato dall'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare, *secundum ius*, lo stato dei luoghi, con decorrenza dei termini di prescrizione solo dalla data di cessazione dell'illecito per avvenuta rimessa in pristino dei luoghi o per alternativo conseguimento dell'autorizzazione prescritta.

In altre parole, il potere amministrativo di vigilanza e repressione, stante il carattere permanente dell'illecito, non viene meno per il decorso del tempo in quanto tale, perché la violazione rimane sempre attuale finché non viene rimossa la situazione di anti giuridicità e ciò può avvenire con il ripristino dello stato dei luoghi ovvero con il rilascio di un provvedimento autorizzativo sanante qual è la concessione edilizia in sanatoria.

Se quindi non può essere contestata l'intrasmissibilità agli aventi causa, eredi o acquirenti, dell'autore dell'abuso, in virtù della natura sanzionatoria della misura di cui al citato articolo 167, non può escludersi che gli stessi aventi causa siano a loro volta destinatari della sanzione, anche se non diretti responsabili dell'abuso paesaggistico, per il contributo reso nel mantenere l'immobile in condizione di illiceità.

Infatti i soggetti che vengono in possesso dell'immobile prima della eliminazione della condizione di anti giuridicità assumono una responsabilità concorrente come coautori della violazione che ha natura permanente e cessa solamente allorché sia stata rimossa "ogni ragione di incompatibilità dell'opera con gli assetti urbanistici e territoriali".

*Firmato Il Dirigente generale
Sergio Alessandro*